



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 giugno 2013

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Sergio Valente, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 5 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota n. 7227/784pf12-13/SP/blr del 13.5.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Maurizio Zampetti, all'epoca dei fatti rappresentante legale della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione al C.U.146/A del 7.5.2012, Titolo I), Par. III), Lett. C), Punto 8) e all'art. 85, Lett. C), Par. IV) e V) NOIF, per avere utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.

La Società Foligno Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno per il Sig. Zampetti per la Società Foligno Calcio Srl.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente sussistente la violazione contestata. Di conseguenza va affermata la responsabilità diretta della Società Foligno Calcio Srl.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno al Sig. Maurizio Zampetti e alla Società Foligno Calcio Srl.

(369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl - (nota n. 7480/821pf12-13/SP/blp del 17.5.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Domenico Capitani, all'epoca dei fatti rappresentante legale della Società Fondi Calcio Srl, per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 80 NOIF e 19 Statuto Figc, per non avere consentito l'attività di verifica della CO.VI.SO.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella s.s. 2012/2013.

La Società Fondi Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione di per il Sig. Capitani e di € di ammenda per la Società.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente sussistente la violazione contestata. Di conseguenza va affermata la responsabilità diretta della Società Fondi Calcio Srl.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) ciascuno al Sig. Domenico Capitani e alla Società Fondi Calcio Srl.

(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 7458/770pf12-13/SP/blp del 17.5.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale i Sigg.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella e Cristiano Bottici all'epoca dei fatti rappresentanti legali pro-tempore della Società Carrarese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7.5.2012, Titolo I), Par. III), Lett. C), Punto 8) e all'art. 85, Lett. C), Par. IV) e V) NOIF, per avere utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.

La Società Carrarese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- ammenda di € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), ANDREA BORGHINI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 7458/770pf12-13/SP/blp del 17.5.2013).

Con nota del 17.05.2013, dopo aver verificato gli atti relativi alla nota N. 640.04/GC/cc esaminati dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1. il Signor Oppicelli Fabio (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), il Signor Borghini Andrea (Amministratore delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Carrarese Calcio Srl), il Signor Trombella Lorenzo (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl dal 14.08.2012), il Signor Bottici Cristiano (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl dal 14.08.2012); per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. 1) e 2), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio approvato al 30 giugno 2012 e del progetto di bilancio redatto dagli amministratori corredati dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia;

2. la stessa Società Carrarese Calcio Srl; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento é proseguito per il solo deferito Sig. Fabio Oppicelli;

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento per l'Oppicelli e irrogarsi nei suoi confronti la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00).

Nessuno é comparso per l'Oppicelli.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Con nota del 20/03/13 e 05/04/13 la Co.Vi.So.C. riscontrava che la Società Carrarese Calcio Srl non aveva depositato il bilancio d'esercizio approvato al 30 giugno 2012, di cui all'art. 85, lett. C), par. I), punto 1), delle NOIF; né aveva provveduto al deposito del progetto di bilancio redatto dagli amministratori di cui all'art. 85, lett. C), par. I), punto 2) delle NOIF

Il deferimento si fonda sulla violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. I) e 2), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio approvato al 30 giugno 2012 e del progetto di bilancio redatto dagli amministratori corredati dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; e la stessa Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri

rappresentanti legale pro-tempore. Il denunciato comportamento antiregolamentare risulta provato dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, oltre che da quanto accertato dalla Co.Vi.So.C.

Il disinteresse alla difesa mostrato dell'interessato non può far altro che rafforzare l'assenza di ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità contestata all'Oppicelli e quindi comprovato l'illecito disciplinare posto in essere dallo stesso.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e per la Società Carrarese Calcio Srl.

In accoglimento del deferimento proposto, irroga la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) nei confronti del Sig. Oppicelli.

(364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO STIRPE (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società U. Frosinone Calcio Srl) Società U. FROSINONE CALCIO Srl - (nota n. 7258/779pf12-13/SP/blp del 14.5.2013).

Con nota del 14.05.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1. il Signor Stirpe Maurizio, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Unipersonale Frosinone Calcio Srl; per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. 146/A del 07/05/12, titolo I), par III), lett. C), punto 8) e all'art. 85, lettera C), paragrafi IV e V delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse;

2. la stessa Società Unipersonale Frosinone Calcio Srl; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) ciascuno];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) ciascuno, per Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 7356/871pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 maggio 2013, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Bompieri Bruno, Presidente e Legale rappresentante della Società Mantova FC Srl;

- la Società Mantova FC Srl;

per rispondere:

il Sig. Bompieri *“...della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per aver contravvenuto a quanto statuito dal C.U. n. 146/A relativo ai criteri infrastrutturali e precisamente per non aver provveduto - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012 - a sanare la 'carezza infrastrutturale' relativa al mancato adeguamento della 'Sala lavoro giornalisti e fotografi' presso l'impianto sportivo D. Martelli di Mantova così come contestato dalla Commissione Criteri Infrastrutturali con la nota del 6 agosto 2012...”*

“...la Società Mantova FC Srl, della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante...”

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 19, indicato come criterio “B” di cui al Titolo II) dell'allegato C del C.U.146/A pubblicato il 7 maggio 2012, ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “carezza infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” presso l'impianto sportivo D. Martelli di Mantova commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura federale in data 05/03/2013, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, ed in particolare ai requisiti di tipo “B”, comunicava che gli stessi non risultavano rispettati, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (in seguito Lega Pro), con lettera del 28 Gennaio 2013, avendo riscontrato che la Società Mantova FC Srl, con riferimento allo

stadio D. Martelli di Mantova, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la "carenza infrastrutturale" relativa al mancato adeguamento della "Sala lavoro giornalisti e fotografi" "...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti..."

All'inizio della riunione odierna il Sig. Bruno Bompieri, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Bruno Bompieri, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Bruno Bompieri, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società Mantova FC Srl.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la stessa.

E' comparso inoltre il difensore della Società Mantova FC Srl, il quale ha riconosciuto la violazione contestata e si è rimesso alle decisioni della Commissione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la "carenza Infrastrutturale" relativa al mancato adeguamento della "Sala lavoro

giornalisti e fotografi” “...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti...”, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC la Società Mantova FC Srl, con riferimento allo stadio D. Martelli di Mantova, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la “carenza Infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” “...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti...”, determinando così sia la responsabilità diretta della Società Mantova FC Srl.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Bruno Bompieri.

Irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico della Società Mantova FC Srl.

(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COSENTINO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl) Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl - (nota n. 7234/782pf12-13/SP/blp del 13.5.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 maggio 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Cosentino Giuseppe, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl;

- la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl;

per rispondere:

“...il Sig. Cosentino Giuseppe della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse...”;

“...la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore...”.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti del C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dell'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato, nel periodo dal novembre 2012 a gennaio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai

propri tesserati, per finalità diverse, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con nota del 20.03.2013 pervenuta alla Procura federale in data 25.03.2013, “... la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, nel periodo dal novembre 2012 a gennaio 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dall'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF) per finalità diverse, così come rilevato dal report della Società di revisione Deloitte & Touch s.p.a...”, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.335,00 (€ duemilatrecentotrentacinque/00) ciascuno];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.335,00 (€ duemilatrecentotrentacinque/00) ciascuno, per Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI CAPRA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), LUCA RENATO DI MASI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl - (nota n. 7313/785pf12-13/SP/blp del 15.5.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 maggio 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Gianluigi Capra, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sino al 5/2/2013;
- il Sig. Di Masi Luca Renato, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 6/2/2013;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl;

per rispondere:

“...i Signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse...”;

“...la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro – tempore...”.

La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dell'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato, nel periodo dal gennaio 2013 a febbraio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con note del 20.03.2013 e del 5.04.2013 *“... la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Alessandria Srl, nel periodo da Gennaio 2013 a Febbraio 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario ... dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dall'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F.) per finalità diverse, così come rilevato dal report della Società di revisione Deloitte & Touch s.p.a....”*, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, sia la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sia il Sig. Luca Renato Di Masi, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava l'infondatezza delle contestazioni oggetto del deferimento.

Infatti secondo dette difese, *“... l'art. 85 N.O.I.F. si limiterebbe ad imporre che detti pagamenti avvengano ‘a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti’ appositamente indicati, ma non impone affatto alle Società di utilizzare detti conti in via esclusiva per la finalità...”* del pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per cui nessuna violazione sarebbe stata commessa.

Quanto al disposto di cui al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) anche se i conti oggetto di segnalazione alla Lega PRO sono qualificati dalla stessa norma *“...come ‘dedicati esclusivamente ai pagamenti’ retributivi, contributivi e previdenziali..”* le difese dei deferiti eccepiscono che la previsione dell'avverbio *esclusivamente* in seno al comunicato Ufficiale n. 146/A non possa valere ad introdurre un

obbligo in capo alle Società di utilizzare il conto corrente ai soli fini sopra descritti e che l'inadempimento ad un simile obbligo non rappresenti una mancata "osservanza delle norme e degli atti federali" sanzionabile ex art. 1, comma 1 CGS, in quanto "...l'utilizzo del conto dedicato per fini diversi dal pagamento dei giocatori non è stato qualificato illecito disciplinare, né è stata prevista la comminatoria di alcuna sanzione... ma possa, al più integrare una mera irregolarità".

Peraltro, sempre secondo le difese dei deferiti "...A differenza delle N.O.I.F., che dettano regole organizzative di carattere generale cui tutti i destinatari sono tenuti ad uniformarsi, il Comunicato Ufficiale n. 146/A ha dettato una disciplina di carattere speciale e dalla portata maggiormente limitata, attinente alla sola fase di iscrizione... al campionato di competenza... La finalità del Comunicato Ufficiale n. 146 /a non è dunque quella di dettare regole organizzative, ma semplicemente di determinare la documentazione da trasmettere ai competenti Organi Federali in sede di iscrizione..." e "...Del tutto coerentemente, il Comunicato Ufficiale n. 146/A ... si premura di sanzionare disciplinarmente il mancato rispetto dei termini di consegna ossia l'inadempimento a doveri che riguardano proprio la fase di iscrizione al campionato..."

Pertanto, non sarebbe possibile trarre dall'avverbio *esclusivamente* (più volte citato) la sussistenza di una disposizione normativa cogente sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 1 CGS

"...Dunque, voler qualificare la condotta oggetto del deferimento ... quale illecito disciplinare i) non solo violerebbe il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari (e il generale principio nulla poena sine lege sancito dall'art. 25 Cost.), ii) ma prima ancora ... rappresenterebbe ...una violazione della volontà espressa dal Legislatore federale per il tramite del citato Comunicato Ufficiale n. 146/A e, comunque, l'attribuzione al medesimo Comunicato Ufficiale n. 146/A di una portata precettiva ulteriore e diversa da quella che gli è effettivamente propria (ossia l'identificazione della documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato)..."

Si chiedeva pertanto il proscioglimento dei deferiti dalle accuse formulate.

Il dibattito

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno per i Signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Sono comparsi inoltre i difensori dei signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato e della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, insistendo sui motivi a sostegno del proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, osserva.

Dagli atti ufficiali risulta *per tabulas* la violazione posta in essere dai deferiti così come rilevato dalla Co.Vi.So.C. sulla base del report della Società di revisione Deloitte & Touch s.p.a., incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli da cui emerge che la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl ha utilizzato, nel periodo ricompreso tra il Gennaio 2013 e il Febbraio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento

degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, in contrasto con quanto prescritto dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8).

Pur non prevedendo l'ordinamento sportivo una specifica fattispecie connessa al mancato utilizzo del conto corrente in via esclusiva – come sostenuto dalla difesa dei deferiti - ritiene la Commissione che tale condotta, di natura meramente formale, sia sussumibile nella previsione sussidiaria di cui all'art.1 comma 1, CGS che impone il rispetto dei principi di lealtà probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, comprensivi dell'osservanza di tutti i provvedimenti federali.

Ne consegue l'affermazione di responsabilità disciplinare dei signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato, nonché quella diretta della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl in relazione a quanto ascritto ai propri legali rappresentanti.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di irrogare al Signor Capra Gianluigi la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), al Signor Di Masi Luca Renato la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl), Società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO Srl - (nota n. 7293/50pf12-13/AM/ma del 14.5.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto di Capone Ferruccio,
- ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto della Nuovo Campobasso Calcio Srl

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- Capone Ferruccio, *“della violazione dell'art.1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo reso il 20.04.2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico così come esposto nella parte motiva”;*
- Nuovo Campobasso Calcio Srl, *“a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al Presidente e Legale rappresentante della Società”.*

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

L'istruttoria svolta al riguardo ha accertato che la Società Nuovo Campobasso Calcio non ha ottemperato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al lodo emesso dal

Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore di Di Fiordo Stefano in data 20.04.2012, in C.U. 18/C.A. del 4.05.2012.

L'omessa ottemperanza integra la violazione prevista e sanzionata dall'art.8, comma 15 del CGS e va ascritta a Capone Ferruccio, quale Presidente e Legale rappresentante della Società Nuovo Campobasso Calcio srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la detta Società che, peraltro, risponde direttamente, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, dell'operato di chi le rappresenta.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto di Capone Ferruccio,
- ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), in confronto della Società Nuovo Campobasso Calcio Srl

(368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SPADEA (all'epoca dei fatti Responsabile Regionale Calcio a Cinque del C.R. Lombardia) - (nota n. 7388/185pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Vincenzo Spadea, nella qualità di rubrica, per rispondere, (testualmente nel deferimento):

*“della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, inviando, in data 04/06/2012, al Sig. Belolli Felice, Presidente del Comitato Regionale Lombardia, una nota a mezzo mail il cui contenuto si è palesato offensivo per l'onore ed il decoro del destinatario e della sua funzione in seno alla Figc, atteso che allo stesso venivano imputate, tra le varie, le seguenti circostanze: *“rivolge delle avances alle dipendenti del C.R.L.; rovina l'ambiente del Settore Giovanile Scolastico regionale intromettendosi nella gestione dello stesso; interviene nella gestione del Comitato Regionale Arbitri e specificatamente sulle gare e sui relativi referti; spaventa gli impiegati che verrebbero mandati via in caso di loro errori; si avvale di collaboratori soltanto a titolo gratuito o rimborsati nel minimo; utilizza contributi delle Società per i suoi pranzi; sfrutta i collaboratori del C.R.L. allontanandoli a sua discrezione; favorisce alcune Società convertendo dei tesseramenti temporanei in definitivi; interferisce nelle decisioni della giustizia sportiva regionale; conferisce incarichi di responsabilità al Sig. Fregoni, Responsabile del magazzino del C.R.L., invece che ai Consiglieri del Comitato stesso; accuse riconosciute dallo stesso assolutamente infondate nel corso dell'espletata attività istruttoria”*.*

All'inizio della riunione odierna il Sig. Vincenzo Spadea ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Spadea ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Vincenzo Spadea, sanzione della inibizione di mesi 14 (quattordici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 9 (nove) e giorni 10 (dieci)];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione
di mesi 9 (nove) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Vincenzo Spadea;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.